



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI MERCATI DEGLI HOBBISTI**

Approvato con Del. C.C. N. 06 del 27/01/2022

In vigore dal 27/01/2022

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013, n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n.23 contenenti le modalità di svolgimento dei mercati degli hobbisti, nonché della Delibera della Giunta Regionale n. 844/2013 in tema di rilascio dei tesserini per hobbisti.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in area pubblica o privata aperta al pubblico indifferenziato di mercati, fiere o altre manifestazioni comunque denominate dirette alla vendita, alla proposta di vendita, al baratto o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio in aree pubbliche di cui all'art.28 del D.L.gs 114/1998.

3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- economicità: i mercatini degli hobbisti che si caratterizzano per il modesto prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un'offerta alternativa di determinati beni per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;

- animazione e valorizzazione del territorio: i mercatini rappresentano un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione dei centri storici e/o di altre zone di attrazione turistica-territoriale e costituiscono un importante sostegno alle attività commerciali e dei pubblici esercizi insediati stabilmente negli ambiti in cui si svolgono.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini degli hobbisti

1. I mercati degli hobbisti sono istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione comunale o in accoglimento di proposta di terzi.

Art. 3 – Periodicità e orari di svolgimento

1. I mercati degli hobbisti possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita la relativa periodicità.

2. La manifestazione se articolata su due o più giorni consecutivi si considera come un'unica edizione.

3. Ai sensi dell'art.28, comma 12, del D.Lgs. 31.3.1998 n.114, dell'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n.1368 e successive modificazioni, è stabilito, con appositi atti:

a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,

b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, successivamente all'assegnazione dello stesso,

c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci,

d) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare devono presentarsi per l'assegnazione del posteggio,

e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio,

f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area del mercato degli hobbisti.

4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria Ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercato degli hobbisti o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata di mercato viene dichiarata nulla.

5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, se l'annullamento della giornata di mercato avviene dopo la vidimazione del tesserino, i posteggi non si considerano assegnati e pertanto agli hobbisti viene riconosciuta la validità della vidimazione per la partecipazione alla successiva giornata di svolgimento del mercato.

Art. 4 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999, come successivamente modificata ed integrata, gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa / S.C.I.A. per il commercio in area pubblica, vendono, barattano propongono, espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.

3. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti, ma possono partecipare ai mercati degli hobbisti, gli operatori commerciali muniti di apposita autorizzazione/SCIA al commercio in area pubblica come meglio specificato nel successivo art.10.

Art. 5 - Requisiti ed adempimenti per la partecipazione

1. Gli hobbisti ammessi a partecipare ai mercati di cui al presente regolamento , ai sensi dell'art.4, comma 1, devono essere persone fisiche maggiorenni in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. L.gs 59/2010 e s.m.i. e del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza o, per i residenti fuori Regione, al Comune capoluogo della regione Emilia-Romagna.

2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

a) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino; nel caso di mercati della durata due giorni o più consecutivi, è necessaria un'unica vidimazione;

b) consegnare all'incaricato del Comune, ovvero a altro soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale, l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:

- b1) la descrizione della tipologia dei beni

- b2) il relativo prezzo al pubblico
 - b3) l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esporre merce per un valore complessivo non superiore a € 1.000,00 (mille euro) ;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con prezzo superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta euro) ;
 - e) indicare il prezzo della merce esposta per la vendita mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata di mercato viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercato.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti deve seguire il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti (art.7bis – comma 8 della L.R. 12/1999 e ss.mm.), i cui criteri modalità vengono definiti dal soggetto gestore, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali hobbisti esclusi nella precedente edizione a causa dell'esaurimento dei posteggi disponibili.
5. Gli operatori professionali, cioè in possesso di autorizzazione per il commercio in area pubblica, eventualmente ammessi a partecipare al mercato degli hobbisti non acquistano alcuna priorità per la partecipazione alle successive edizioni della manifestazione se non in relazione ai posteggi preventivamente riservati agli operatori professionali, secondo le disposizioni che si applicano all'attività imprenditoriali di commercio in area pubblica relativamente alle operazioni di "spunta".
6. In assenza di operatori per il commercio su aree pubbliche, è possibile assegnare il relativo posteggio nelle aree a tal fine preventivamente individuate, solo per quella giornata, agli hobbisti.
7. L'operatore ammesso a partecipare al mercato deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.
8. Il Comune è tenuto a trasmettere annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti svoltisi nel proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza (art.7 bis, comma 8, legge regionale n.12 /1999 e ss.mm.ii.).

Art. 6 – Affidamento in gestione a terzi

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può affidare, anche su loro proposta, a soggetti esterni e/o ad associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, metropolitano o regionale ed operanti a livello locale, mediante apposita convenzione, la gestione di un mercato per hobbisti e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.

2. La convenzione da stipulare con il soggetto gestore definisce i punti riguardanti l'accesso e le modalità di utilizzo ed allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del mercato.
3. La convenzione di cui ai commi precedenti dovrà prevedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, disposizioni relative a:
 - a) Requisiti valorizzanti le finalità
 - b) Obblighi per gli operatori
 - c) Durata della convenzione
 - d) Pagamento canone unico
 - e) Determinazione dell'eventuale contributo economico da richiedere ai partecipanti per spese di gestione e promozione.
4. La stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo è demandata al dirigente dell'area competente.
5. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 7 Aree per lo svolgimento dei mercati degli hobbisti

1. Il Comune individua le aree pubbliche per lo svolgimento per gli hobbisti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, con specificazione degli spazi riservati ad ogni tipologia di operatori ammessi a partecipare , il numero massimo dei posteggi, le loro dimensioni e dislocazione.

Art. 8 – Modalità di utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi su aree pubbliche in cui sono istituiti i mercati degli hobbisti resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) Pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di eventuali altri oneri e spese di partecipazione previste (quali ad esempio: contributo per attività di promozione, organizzazione, iniziative di animazione , ecc.) , fatte salve eventuali esenzioni stabilite con le procedure vigenti. In ipotesi di mercati promossi da soggetti terzi ovvero affidati in gestione a terzi, la relativa convenzione disciplina eventuali oneri per l'occupazione di suolo pubblico e/o contributi aggiuntivi, a carico del soggetto gestore e/o dei partecipanti ;
 - b) Divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende, merci appese;
 - c) Obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo criteri della raccolta differenziata;
 - d) Divieto di piantare chiodi, viti o simili contro muri, colonne, portoni, ecc.;
 - e) Divieto di impedire l'accesso ai pedoni agli ingressi di qualsiasi edificio;
 - f) Divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato;
 - g) Divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione;

- h) Divieto di accensione di fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonati o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
 - i) Divieto di esporre/vendere prodotti del settore alimentare;
 - j) Divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché di eventuali arredi e piante presenti;
 - k) Divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - l) Obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - m) Obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
 - n) Obbligo di esporre, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi addetti al controllo, il tesserino di hobbista e l'elenco delle merci in esposizione;
 - o) Obbligo per i partecipanti operatori muniti di autorizzazione al commercio in area pubblica di esibire l'autorizzazione / SCIA ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - p) Obbligo del rispetto degli orari e delle altre prescrizioni stabilite dall'amministrazione comunale;
 - q) Obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti a salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità e per la prevenzione della diffusione Covid-19.
2. Gli occupanti degli spazi si assumono tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi allo svolgimento dell'attività.

Art. 9 – Settori merceologici

1. All'atto della istituzione dei mercati degli hobbisti vengono definiti i settori merceologici ammessi per il libero scambio e la vendita estemporanea.
2. Nell'ambito dei mercati degli hobbisti è fatto divieto di esposizione/vendita/scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - Oggetti preziosi
 - Esplosivi e armi di qualunque genere o tipo
 - Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali (D.Lgs. n.42-2004)
 - Materiale pornografico
 - Animali
 - Prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine.

Art. 10 – Assegnazione dei posteggi agli operatori professionali

1. L'atto di istituzione del mercato hobbistico può prevedere posteggi riservati agli operatori professionali, da assegnare alle imprese in possesso di autorizzazione / SCIA per il commercio su aree pubbliche con le modalità stabilite dalla normativa che disciplina la materia vigente.

2. Nei casi di cui all'art.3, comma 4 del presente regolamento se l'annullamento della giornata del mercato avviene dopo le operazioni di spunta i posteggi si considerano non assegnati, pertanto agli operatori del commercio su aree pubbliche viene conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di spunta.

Art. 11 – Vigilanza e prevenzione

1. La vigilanza dei mercati degli hobbisti in ordine all'esecuzione ed al rispetto delle norme di legge e del presente regolamento è esercitata dal personale della Polizia Locale che, al fine di garantire il buon andamento della manifestazione e la corretta attuazione del presente regolamento, ha facoltà di impartire disposizioni di servizio, anche con efficacia immediata.

Art. 12 - Sanzioni

1. I mercati degli hobbisti sono soggetti all'attività di controllo e all'applicazione delle eventuali sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA o l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della validazione relativa al mercato in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art.29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. La vendita di prodotti non previsti nelle categorie ammesse per il mercato degli hobbisti, ovvero di articoli per i quali è vietata la vendita in base al presente regolamento, è punita con la sanzione prevista dall'art.29 , comma 2, del D.Lgs. 114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 518,00 a euro 3.098,00.
4. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo scopo costituisce violazione dell'art.14 del D.Lgs. 114/1998, secondo quanto previsto dall'art.7 bis, comma 7, della L.R. 12/1999, ed è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.
5. Le seguenti violazioni attuate dagli hobbisti nei mercati istituiti in base al presente regolamento, sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 12, della L.R.12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:
 - a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza;
 - b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione;
 - c) consegnare all'incaricato del comune l'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione incompleto o non veritiero;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
 - e) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo il caso di sostituzione temporanea.

6. Il mancato pagamento di tributi locali, oneri , contributi o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
7. La violazione alle norme del presente regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista una sanzione specifica da normativa sovraordinata o da altri regolamenti comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dall'art.13 della legge n.3/2003.
8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni.
9. Nel caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dal mercato degli hobbisti.

Art. 13 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.